

	ACCORDO	
	ex art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e	
	integrazioni, finalizzato alla cooperazione, ai sensi del combinato	
	disposto degli artt. 62, comma 6, lett. b) e art. 63 d.lgs. n. 36/2023, tra	
	Stazione appaltante non qualificata e Stazione appaltante qualificata, a	
	norma dell'allegato II.4 del d. lgs. n. 36/2023.	
	Oggetto: Procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori di "RESTAURO E	
	VALORIZZAZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI POTENZA "DINU	
	ADAMESTEANU" - SEDE PALAZZO LOFFREDO" – CUP: F39D22000900001.	
	TRA	
	Ministero della Cultura (MiC) - Parco Archeologico di Pompei (di seguito,	
	per brevità, anche PAP), con sede in Pompei (80054) alla via Plinio n. 26 (C.F.	
	90083400631), in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., dott.	
	Gabriel Johannes ZUCHTRIEGEL (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q), domiciliato per la	
	carica presso la sede dell'Istituto (di seguito per brevità anche denominato "Stazione	
	appaltante qualificata" e, unitamente alla "Stazione appaltante non qualificata",	
	"Parti")	
	E	
	Ministero della Cultura (MiC) – Musei nazionali di Matera – Direzione	
	regionale musei nazionali della Basilicata, con sede in via Via Domenico	
	Ridola, 24 – 75100 Matera mn-mt@cultura.gov.it mn-	
	mt@pec.cultura.gov.it (di seguito, per brevità, anche Musei), in persona del	
	Direttore delegato, dott. Filippo Demma (C.F. DMMFPP71L08B963G), legale	
	rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente (di seguito	
	1	

per brevità anche denominato “Stazione appaltante non qualificata” o “MN-MT-DRM-BAS e, unitamente al PAP, “Parti”)

* * *

Visti:

- il D. Lgs. n. 368 del 20 Ottobre 1998 recante “Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell’art. 11 della Legge del 15 marzo 1997 n. 59”;

- il D. Lgs. n. 42 del 22 Gennaio 2004 (G.U. n. 45 del 24.02.2004, Suppl. Ord. n. 28). “Codice per i beni culturali e del paesaggio” e ss mm.ii. di cui ai d.lgs. nn. 156-157 del 24 Marzo 2006 e DD.MM. nn. 62-63 del 26 Marzo 2008, con particolare riguardo agli artt. 6, 10, 111-112 e 119;

- la Legge. n. 241 del 7 Agosto 1990 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 15;

- la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. recante Legge di Contabilità e finanza pubblica;

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., riguardante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044), entrato in vigore il 01/04/2023 (GU n. 77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);

- il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, entrato in vigore il 31/12/2024;

visti, in particolare, l'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 36/2023, a norma del quale “*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. [...] Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le gare di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate. Le Stazioni appaltanti non qualificate, a norma dell'art. 63 comma 6 lett. b) d.lgs. n. 36/2023: “ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.I a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate”;*

- l'art. 225, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, ha sancito che: “*il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II.4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024*”;

- l'art. 63, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 36/2023 elenca i soggetti iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 del medesimo articolo;

- l'art. 62 comma 6, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti ~~non qualificate, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, ricorrano per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.I a centrali di committenza qualificate e/o a stazioni appaltanti qualificate;~~

- il Parco archeologico di Pompei è Stazione appaltante qualificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63 comma 2 lett. c) e dell'allegato II.4 del d. lgs. n. 36/2023, in possesso “*di qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo*”; può, pertanto, svolgere qualsiasi tipo di gara a prescindere dal valore ed è

	disponibile a terzi;	
	• l'art. 62, comma 9 del d.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di ricorrere alla	
	Stazione appaltante qualificata mediante la formalizzazione di un "Accordo" ai sensi	
	dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;	
	• l'art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. prevede la facoltà per le	
	Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo	
	svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;	
	• l'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. n. 241/1990 presuppone un	
	apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire	
	obiettivi comuni di interesse pubblico;	
	considerato che la Stazione appaltante non qualificata, che sottoscrive il presente	
	Accordo, intende ricorrere, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 36/2023, per il	
	perseguimento delle proprie finalità istituzionali, al PAP, quale Stazione appaltante	
	qualificata, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs n. 36/2023 per l'affidamento dei lavori in	
	oggetto;	
	dato atto che l'ANAC, con il parere del 17/01/2024, n. 66, ha fornito le seguenti	
	indicazioni:	
	- l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023 disciplina gli accordi tra pubbliche	
	amministrazioni per lo svolgimento in comune di compiti di interesse pubblico;	
	- la disposizione ha subordinato la cooperazione tra amministrazioni tramite accordi (che	
	possono essere conclusi senza gara) alle condizioni indicate nelle lett. a), b), c) e d) del cit.	
	art. 7 comma 4;	
	dato atto che elemento determinante è l'assenza di una logica di scambio in favore	
	dello svolgimento in comune di attività dirette a soddisfare interessi pubblici, anche	
	non coincidenti, ma rientranti nella missione istituzionale di ciascuna	
	amministrazione partecipante all'accordo;	
	4	

	considerato che le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni	
	proprie in vista del perseguimento di un risultato comune in modo complementare e	
	sinergico, ossia in forma di reciproca collaborazione, in maniera gratuita e	
	nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della collettività;	
	dato atto che:	
	- gli accordi di collaborazione possono essere conclusi esclusivamente tra	
	amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori (restando esclusi dagli stessi	
	soggetti non qualificabili come tali);	
	- alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;	
	- i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono	
	configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento	
	di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;	
	- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo	
	principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici o della libera	
	circolazione dei servizi e dell'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati	
	membri;	
	- negli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 15	
	della L. 241/1990, è di particolare importanza il requisito dell'interesse comune delle	
	pubbliche amministrazioni coinvolte e deve sussistere una effettiva condivisione di	
	compiti e di responsabilità; ciò che assume rilievo è la posizione di equiordinazione	
	tra le pubbliche amministrazioni e la collaborazione nei rispettivi ambiti di	
	intervento su questioni di interesse comune, in considerazione dell'appartenenza	
	allo stesso ministero;	
	considerato che la Stazione appaltante non qualificata, MN-MT- DRM-BAS, che	
	sottoscrive il presente Accordo, intende ricorrere, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n.	
	36/2023, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, al PAP quale	
	5	

	Stazione appaltante qualificata ai sensi dell'art. 63 del d. lgs n. 36/2023 per	
	l'affidamento dei "Lavori di restauro e valorizzazione del Museo archeologico	
	nazionale di Potenza "Dinu Adamesteanu - sede Palazzo Loffredo" - CUP	
	F39D22000900001	
	tenuto conto che con nota prot. n. MIC MIC_PA-POMPEI 05/08/2025 0009328-A,	
	il Direttore dei MN-MT- DRM-BAS, dott. Filippo Demma, ha chiesto al Parco	
	archeologico di Pompei la disponibilità a svolgere le funzioni di Stazione appaltante	
	ai sensi dell'art. 62 del D.lgs. 36/2023 per la procedura di gara per l'affidamento dei	
	lavori sopracitati;	
	tenuto conto che il Parco archeologico di Pompei, in persona del Direttore	
	generale, dott. Gabriel Zuchtriegel, ha manifestato, con nota prot. n. MIC MIC_PA-	
	POMPEI 01/10/2025 0011311-P la disponibilità dell'Istituto allo svolgimento delle	
	funzioni di Stazione appaltante ausiliaria e allo scopo ha comunicato il nominativo	
	del R.U.P. di fase (RF) della procedua di gara, nella persona del dott.ssa Olga Nastri,	
	funzionario amministrativo del PAP, incaricata con nota prot. n. MIC MIC_PA-	
	POMPEI 01/10/2025 0011307-I;	
	Tutto quanto premesso, tra le Parti, ut supra rappresentante, si conviene	
	e si stipula quanto segue:	
	Art. I - Oggetto	
	1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente	
	Accordo.	
	2. Il presente Accordo ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui alla	
	lettera b) del comma 6 dell'art. 62 d.lgs. n. 36/2023, da parte della Stazione	
	appaltante qualificata, come indicata in premessa, in favore dell'Istituto non	
	qualificato.	
	3. La sottoscrizione del presente Accordo non costituisce delega di	
	6	

funzioni, ma attribuisce esclusivamente al PAP il compito di svolgere le attività relative alla procedura in argomento.

4. In particolare, l'attività concerne la procedura di gara per l'affidamento dei "Lavori di restauro e valorizzazione del Museo archeologico nazionale di Potenza Dinu Adamesteanu - sede Palazzo Loffredo" - CUP F39D22000900001, il cui importo (da quadro A) è pari a € **2.518.577,45** oltre IVA di cui:

- € **2.500.000,00** importo lavori soggetti a ribasso (comprensivo dei costi della manodopera, non soggetti a ribasso ex art. 41 d.lgs. n. 36/2023, pari a € 452.440,68), oltre Iva;

- € **18.577,45** per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre Iva;

5. Il Responsabile Unico del Progetto (o R.U.P.) è il dott. Filippo Demma (nomina del 02/11/2024), il quale dovrà produrre e inviare all'indirizzo P.E.C. del Parco archeologico di Pompei: pa-pompei@pec.cultura.gov.it dettagliata Relazione nella quale indicherà gli Operatori economici da invitare alla procedura di gara, specificandone la ragione sociale e la partita Iva e previamente accertando che tutti gli Operatori da invitare siano iscritti nella medesima categoria di abilitazione sul portale ME.PA.: il RUP dovrà individuare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'allegato II.I al d.lgs. n. 36/2023, gli operatori economici da invitare, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in conformità ai criteri di selezione indicati nella decisione di contrarre adottata dalla stazione appaltante non qualificata e al principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023;

6. Il Responsabile del procedimento di gara da espletare sul MEPA (o RUP di fase) è la dott.ssa Olga Nastri del PAP;

7. L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi del

	combinato disposto degli artt. 50 comma 4 e dell'art. 108 comma 1 d.lgs. n.	
	36/2023, mediante il ricorso alla R.D.O. (Richiesta di Offerta) sul Portale ME.PA.	
	accessibile all'indirizzo: https://www.acquistinretepa.it , ai sensi dell'art. 50 comma 1	
	lett. d), d.lgs. n. 36/2023 e con invito rivolto ai soli fornitori selezionati ed indicati	
	dal R.U.P. dell'intervento.	
	Art. 2 - Impegni della Stazione appaltante non qualificata	
	Nel rispetto dei reciproci rapporti di collaborazione, coordinamento ed	
	informazione, sono di competenza della Stazione appaltante non qualificata , tra	
	l'altro, ed in particolare:	
	a. la definizione delle opere da realizzare e della relativa tempistica, sulla base	
	degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso;	
	b. l'individuazione delle fonti di finanziamento;	
	c. la previsione, nel quadro tecnico economico dell'intervento, delle risorse	
	finanziarie di cui al comma 8 dell'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 ed eventualmente	
	delle risorse finanziarie previste dall'art. 15 comma 6, nel caso in cui il RUP	
	intenda nominare supporti esterni alla stazione appaltante;	
	d. l'acquisizione del CUP;	
	e. la definizione dell'oggetto contrattuale;	
	f. la verifica e validazione del progetto esecutivo posto a base di gara;	
	g. la redazione della decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2,	
	d.lgs. n. 36/2023, nella quale devono essere individuati gli elementi essenziali del	
	contratto, la procedura di scelta del contraente, i criteri di selezione degli	
	operatori economici, il CCNL applicato, il metodo che verrà applicato per il	
	calcolo delle offerte anormalmente basse, la previsione del sopralluogo	
	8	

	obbligatorio o facoltativo;	
	h. la verifica sul possesso dei requisiti in capo all'Aggiudicatario proposto	
	tramite FVOE 2.0;	
	i. la redazione del decreto di aggiudicazione;	
	j. l'adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti alle pubblicazioni degli	
	affidamenti e in particolare degli avvisi di gara e dei relativi esiti di gara previsti per	
	legge nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della Stazione appaltante	
	non qualificata, in applicazione di quanto normativamente previsto;	
	k. la stipula del contratto e la esecuzione del contratto stesso ai sensi	
	dell'art. 8 comma 3 dell'allegato II.4 del d.lgs. n. 36/2023;	
	l. l'inserimento negli atti contrattuali delle clausole previste da eventuali protocolli	
	d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata	
	nel settore degli appalti di lavori pubblici che la stessa stazione appaltante	
	qualificata si impegna a rispettare;	
	m. ogni altra funzione prevista dalle norme e dalle circolari vigenti.	
	Art. 3 - Impegni della Stazione appaltante qualificata	
	Il PAP svolge le funzioni di Committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1,	
	lettera z), dell'allegato I.1, di supporto e collaborazione nei confronti della Stazione	
	appaltante non qualificata, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023,	
	provvedendo al relativo supporto con riferimento alle fasi procedurali della gara in	
	argomento ai sensi dell'art. 15 comma 4 e 9 del d.lgs. n. 36/2023, e a quanto di	
	competenza relativamente ai compiti previsti dall'art. 6 comma 2) lettera l) e	
	dall'art. 7 dell'allegato I.2 al d.lgs n. 36/2023, sulla base del seguente schema:	
	I.a) Per la fase di gara:	
	1. nomina il Responsabile di fase:	
	2. provvede alla redazione del disciplinare di gara;	
	9	

	3. provvede alla gestione della procedura di gara sul Portale Me.PA.;	
	4. elabora le eventuali risposte ai chiarimenti, previamente concordandole con	
	il RUP;	
	I.b) Per la fase di aggiudicazione:	
	Il Responsabile di fase (RF) provvede, ai sensi del comma 5 dell'art. 17 del d. lgs. n.	
	36/2023:	
	- all'esame delle buste contenenti la documentazione amministrativa;	
	- all'esame delle buste contenenti la documentazione economica;	
	- al calcolo eventuale delle offerte anormalmente anomale, sulla base del metodo	
	indicato negli atti di gara;	
	- a trasmettere, all'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta	
	economica, la graduatoria delle offerte non anomale;	
	- alla trasmissione, terminati gli adempimenti di competenza del PAP, degli atti di	
	gara al R.U.P. della Stazione appaltante non qualificata, alla quale competono le	
	verifiche, la redazione del decreto di aggiudicazione e la stipula del contratto	
	secondo quanto previsto dall'art. 18 del d. lgs. n. 36/2023.	
	Art. 4. [eventuale] Seggio di gara relativo a procedure da aggiudicare	
	con il criterio del minor prezzo	
	1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor	
	prezzo, la valutazione delle offerte è effettuata dal Responsabile di fase ed	
	eventualmente da un Seggio di gara interno al PAP, secondo quanto previsto dall'art.	
	93 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023.	
	2. Il Responsabile di fase effettua, pertanto, la verifica della documentazione	
	amministrativa in quanto organo a ciò deputato ai sensi dell'art. 7 lett. a)	
	dell'Allegato I.2 e attiva, qualora ne ricorrano i presupposti, la procedura di	
	soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023.	
	10	

3. Tutte le comunicazioni, relative alla gara di cui al presente Accordo, aventi rilevanza esterna, verranno effettuate tramite la piattaforma di e-procurement dedicata.

Art. 5 – Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie previste nel presente Accordo sono a carico della DRM.

2. Restano a carico della DRM anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC; le spese concernenti eventuali pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, le spese relative a eventuali contenziosi nonché tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dalla stessa Stazione appaltante qualificata.

3. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa riferimento alla normativa e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 6 - Durata

Il presente Accordo ha validità fino alla definizione delle procedure di gara *de quo*, ovvero fino al verbale di trasmissione degli atti e documenti di gara, ovvero fino alla ratifica della procedura.

Art. 7 - Clausola di rinvio

Nella esecuzione del presente Accordo le parti sono tenute al rispetto del principio di leale collaborazione e al rispetto della normativa vigente in materia.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Art. 8 - Controversie

Le Parti si impegnano a risolvere, prioritariamente, in via bonaria eventuali controversie relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo.

Art. 9 – Riservatezza

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, saranno trattati dalle parti anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei

Art. 10 - Registrazione dell'Accordo

Il presente Accordo, composto da n. 12 pagine scritte per intero, ai fini fiscali è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, Tabella B, annessa al D.P.R. del 26.10.1972 n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. I della Tabella del DPR n. 131/86.

Art. 11 – Firma digitale

Il presente Accordo viene sottoscritto con l'apposizione di firma digitale ai sensi della L. 241/1990, art. 15, comma 2 bis e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

PER IL PARCO ARCHOLOGICO DI POMPEI

IL DIRETTORE GENERALE

Gabriel Johannes Zuchtriegel

 GABRIEL JOHANNES
ZUCHTRIEGEL
MINISTERO DELLA CULTURA
15.10.2025 12:36:53 GMT+02:00

PER I MUSEI NAZIONALI DI MATERA - DIREZIONE REGIONALE MUSEI
NAZIONALI DELLA BASILICATA

IL DIRETTORE DELEGATO

Filippo Demma